

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

Esso lamenta anzitutto la presenza di vizi procedurali. Il Tribunale non avrebbe motivato le sue conclusioni concernenti la definizione del quadro di riferimento, la selettività della misura e la sua giustificazione o lo avrebbe fatto solo in modo contraddittorio; nel contempo, ignorando gli argomenti del ricorrente, esso avrebbe violato il diritto di essere sentito spettante a quest'ultimo.

Il ricorrente fa inoltre valere la violazione dell'articolo 107 TFUE basandosi in proposito su tre motivi:

in primo luogo, il Tribunale avrebbe definito in modo non corretto il quadro di riferimento quando, nell'unire la prima e la seconda fase dell'esame di selettività, ha valutato erroneamente, in proposito, la norma di esclusione di prescrizione delle perdite, ai sensi dell'articolo 8c, paragrafo 1, del KStG, come la regola di base applicabile e il mantenimento delle perdite, secondo la «clausola di risanamento» di cui all'articolo 8c, paragrafo 1a, del KStG, come eccezione. A tal riguardo, il Tribunale non avrebbe considerato che la clausola di risanamento costituisce parte integrante della norma fiscale ordinaria, più generale e basata sul diritto costituzionale tedesco, relativa al riporto delle perdite ai sensi dell'articolo 10d dell'Einkommensteuergesetz (legge relativa all'imposta sul reddito — EstG);

in secondo luogo, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente la «clausola di risanamento» come selettiva, misconoscendo il fatto che essa non definisce alcun ambito di applicazione *ratione personae*, ma riguarderebbe piuttosto tutte le imprese, indipendentemente dalla loro tipologia e dal loro oggetto sociale. La clausola in parola si applicherebbe indistintamente a tutte le imprese che hanno incontrato difficoltà economiche. In questo contesto il Tribunale avrebbe altresì ignorato il fatto che le imprese in difficoltà e quelle sane, con riguardo allo scopo pertinente della norma di prescrizione delle perdite, ossia l'esclusione del rischio di un utilizzo improprio delle perdite, non si troverebbero in una situazione di fatto e di diritto comparabile. Nei casi in cui si applica la «clausola di risanamento», un siffatto utilizzo sarebbe escluso secondo il potere di tipizzazione attribuito al legislatore;

in terzo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente inteso, in ogni caso, la «clausola di risanamento» come non giustificata. Il ricorrente sostiene che detta clausola non mira a sostenere le imprese in difficoltà, bensì a garantire una tassazione delle stesse secondo il principio di efficienza quale obiettivo intrinseco della normativa fiscale tedesca. Il mantenimento delle perdite dovrebbe segnatamente consentire, in definitiva, l'esenzione fiscale dei cosiddetti «utili fittizi», derivanti dalla rinuncia ai crediti corrispondenti ai prestiti, attraverso la compensazione con le perdite.

(¹) GU L 235, pag. 26.

Impugnazione proposta il 14 aprile 2016 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 febbraio 2016, causa T-287/11, Heitkamp BauHolding GmbH/ Commissione europea

(Causa C-208/16 P)

(2016/C 211/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e R. Kanitz, agenti)

Altre parti nel procedimento: Heitkamp BauHolding GmbH, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 febbraio 2016, causa T-287/11, nella parte in cui respinge il ricorso in quanto infondato,

- annullare la decisione C(2011)275 definitivo della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli «aiuti di Stato C 7/2010, a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel», ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia,
- condannare la Commissione alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo.

Essa fa valere una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale ha ignorato il fatto che l'articolo 8c, paragrafo 1a, della legge sulla tassazione delle società (KStG), la cosiddetta clausola di risanamento, non sia selettivo:

- La cosiddetta clausola di risanamento non è selettiva prima facie, poiché non esiste alcuna deroga al sistema di riferimento pertinente, ed essa costituisce una misura di carattere generale di cui può beneficiare ciascuna impresa nel territorio dello Stato membro.
- La cosiddetta clausola di risanamento è altresì giustificata dalla natura e dalla struttura interna del sistema fiscale. Tale clausola è giustificata, in primo luogo, dal principio della tassazione in funzione della capacità contributiva, in secondo luogo, dalla lotta agli abusi, in particolare la prevenzione di operazioni fraudolente e, in terzo luogo, dalle differenze oggettive esistenti tra le acquisizioni pregiudizievoli di partecipazioni e le acquisizioni di partecipazioni a scopo di risanamento.

Impugnazione proposta il 22 aprile 2016 dalla Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 febbraio 2016, causa T-639/14, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI)/Commissione europea

(Causa C-228/16 P)

(2016/C 211/50)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (DEI) (rappresentanti: Efthymios Bourtzalas, Anargiros Oikonomou, Efstathia Salaka, Charalampos Synodinos, Charisios Tagaras, Denis Waelbroeck, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- che venga annullata l'ordinanza impugnata,
- che la Corte ordini il rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci in ordine alle conclusioni della ricorrente dirette all'annullamento dell'atto impugnato del 12 giugno 2014,
- che la convenuta venga condannata all'integralità delle spese sia del giudizio di primo grado, sia della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata è viziata da rilevanti errori di diritto e deve essere annullata per i seguenti motivi:

- 1) errore manifesto di diritto e difetto di motivazione per quanto riguarda la valutazione che la causa T-639/14 è diventata privo di oggetto, nei limiti in cui tale valutazione si basa sulla presunta «sostituzione» dell'atto impugnato con l'atto della Commissione del 25 marzo 2015;